



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO

Nr 2 2012

Argomenti :

1.Acconto IVA-2.Opzione Regime Trasparenza-3.RO Dichiarazioni 2012-4.Approvazione di 68 SDS-
5.Ampliamento ipotesi di reato nel D.Lgs. 231/2001 sulla Responsabilità amministrativa degli enti

1. Acconto IVA 2012 in scadenza al 27.12.2012

Come ogni anno, siamo giunti alla scadenza del versamento dell'Acconto IVA, che cadrà Giovedì 27 Dicembre . Vi ricordiamo che l'adempimento coinvolge i **titolari di partita IVA** che abbiano chiuso il *periodo fiscale 2011* con un *debito IVA*.

Esiste inoltre un importo minimo dovuto e fissato a € 103,29 : qualora dal calcolo dell'acconto emerga un valore inferiore a tale cifra, il versamento non andrà effettuato.

Tra i **soggetti esclusi** vanno annoverati innanzitutto coloro che sono al primo anno di attività e che quindi non hanno un debito dell'anno precedente su cui calcolare l'importo dovuto.

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare **tre differenti modalità** di calcolo :

- 1) **Metodo storico:** 88% del versamento relativo all'ultime mese o trimestre dell'anno precedente;
- 2) **Metodo analitico:** 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2012;
- 3) **Metodo previsionale:** 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.

In caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi, fatta salva l'opportunità di intervenire tramite ravvedimento operoso.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta sul versamento immediatamente successivo.

Ricordiamo infatti che l'impianto dell'imposta sul valore aggiunto è strutturato, a differenza delle IIDD (che prevedono due acconti in corso d'anno e un saldo l'anno successivo in sede di dichiarazione dei redditi e determinazione dell'imposta), su una serie di versamenti periodici, di regola mensili, un acconto, che come abbiamo visto però è eventuale e legato al risultato dell'anno precedente, e il versamento a saldo, in sede di dichiarazione e determinazione dell'imposta, con scomputo dei versamenti periodici effettuati.

La **periodicità** di tali versamenti è, come accennato, di regola mensile, entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento e calcolando l'importo da versare sulle operazioni del mese oggetto della liquidazione.

Sono però possibili altre quattro casistiche, legate o al Volume d'affari dell'anno precedente, al tipo di attività svolta, o al soggetto presso il quale risulta effettivamente tenuta la contabilità, per cui il quadro delle categorie di contribuenti IVA è quello illustrato nella tabella che segue.

Tipologia	Volume d'affari/Attività svolta	Note
Contribuenti con liquidazione mensile dell'IVA	Non rilevante	Si tratta della regola
Contribuenti con liquidazione trimestrale per opzione (cc.dd. "contribuenti minori")	< € 400.000 per le attività di prestazione di servizi < € 700.000 per le altre attività ¹	Possono optare per la liquidazione trimestrale dell'imposta, con Vs : - 1° Trimestre (Gen/Mar) al 16.05 - 2° Trimestre (Apr/Giu) al 20.08 - 3° Trimestre (Lug/Set) al 16.11 mentre l'ultimo trimestre (Ott/Dic) si versa in sede di IVA Annuale.
Contribuenti con liquidazione trimestrale c.d. ordinaria²	Si tratta di specifiche attività indicate all'art.74 del DPR 633/72	Liquidano l'imposta per tutti e quattro i trimestri dell'anno : - 1° Trimestre (Gen/Mar) - 2° Trimestre (Apr/Giu) - 3° Trimestre (Lug/Set) - 4° Trimestre (Ott/Dic) Non si applica la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi sull'importo da Vs
Contribuenti con opzione IVA contabilità c/o terzi	Contribuenti che affidano a terzi (consulente, studio commerciale) la tenuta della contabilità	Il calcolo dell'imposta mensile da Vs è effettuato sui movimenti del mese precedente a quello di liquidazione.

Nota Bene: l'art. 10-ter del D.Lgs n. 74/2000 prevede una **sanzione penale** in caso di omesso versamento Iva: è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, **entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.**

2. Opzione per il regime della Trasparenza

Entro il prossimo **31 dicembre 2012**, le società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti e che intendono aderire al regime della trasparenza fiscale (o rinnovarlo) per il triennio 2012-2014, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione telematica.

Tale regime, previsto dagli **artt. 115 e 116 D.P.R. 917/1986 (D.M. 23.4.2004 e C.M. 22.11.2004, n. 49/E - allegato)** consiste nella possibilità di imputare ai soci il reddito prodotto dalle società di capitali in proporzione alla quota di partecipazione di ogni socio agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi.

L'imputazione dei redditi per trasparenza avviene nell'esercizio in corso alla data di **chiusura** dell'esercizio della **partecipata**. Le ritenute d'acconto e i relativi crediti d'imposta, e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno.

¹ I limiti di fatturato che consentono l'esercizio dell'opzione per la liquidazione trimestrale dell'imposta sono stati da ultimo elevati

² I soggetti ai quali si applica sono :

- **autotrasportatori** di cose per conto terzi iscritti al relativo albo. Le attività del tutto diverse da quelle di autotrasporto (effettuate dalle stesse imprese di autotrasporto) non sono ammesse alla disciplina di cui all'art. 74, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, le **liquidazioni periodiche** seguono le **regole ordinarie**, con conseguente obbligo di **annotazione distinta delle fatture**, salvo tenuta separata della contabilità, previa opzione, come previsto dall'art. 36, D.P.R. n. 633/1972.
- istituti ed aziende di **credito**;
- imprese **assicuratrici**;
- imprese **telefoniche**;
- **dentisti** e **odontotecnici** che effettuano esclusivamente prestazioni sanitarie esenti ed acquisti, col meccanismo del *reverse charge*, di materiale d'oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi e di argento, in lingotti e grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimo;
- imprese di **somministrazione** di acqua, gas, energia elettrica, servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, servizi di fognatura e depurazione, servizi di telecomunicazione;
- società ed enti concessionari di **autostrade**;
- imprese esercenti impianti di **lampade votive**;
- l'associazione italiana **Croce Rossa**;
- esercenti impianti di **distribuzione di carburante** per uso autotrazione, anche per le attività accessorie quali vendita ricambi e accessori e prodotti per la manutenzione

Il **documento riepilogativo** che può essere emesso nei confronti di ogni singolo committente può al massimo essere relativo alla fatturazione dei servizi prestati in ciascun trimestre solare. La norma, consentendo ai contribuenti di registrare le fatture entro il trimestre successivo a quello di emissione, di fatto consente di **rinviare di un trimestre** il pagamento dell'IVA periodica.

Il meccanismo di funzionamento è analogo a quello previsto per le società di persone : il reddito della società è imputato (per trasparenza) direttamente ai soci, cioè a coloro che possiedono la **qualifica di soci** alla **data di chiusura** dell'esercizio.

L'opzione per il regime della trasparenza può verificarsi in due casi:

- società di capitali interamente partecipate da altre società di capitali (con i requisiti previsti);
- S.r.l. a ridotta base sociale costituita da persone fisiche.

L'opzione deve essere esercitata e comunicata all'Amministrazione finanziaria entro il primo dei tre esercizi di opzione (**31 dicembre** nel caso di esercizio solare). E' irrevocabile per 3 esercizi e andrà espressa tanto dai soci quanto dalla partecipata. I soci non dovranno presentare alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate, ma devono comunicarla direttamente alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (R.M. 11.12.2007, n. **361/E**). Spetterà, poi, alla società **perfezionare l'opzione** con la trasmissione all'Agenzia delle Entrate entro il primo dei tre periodi di imposta in cui l'opzione è efficace.

L'esercizio dell'opzione **non** è consentito nel caso in cui:

- i soci usufruiscano di aliquote Ires ridotte;
- la partecipata eserciti l'opzione per il **consolidato nazionale** (artt. **117** e segg. D.P.R. 917/1986) o il **consolidato mondiale** (artt. **130** e segg. D.P.R. 917/1986).

L'omessa comunicazione può essere regolarizzata entro la scadenza di presentazione del modello Unico, pagando la sanzione di 258 euro.

3. Ravvedimento operoso invio dichiarazioni fiscali fino al 31.12.2012

Per i soggetti che non avessero provveduto, entro il termine dell'1 Ottobre 2012, ad inviare le Dichiarazioni 2012 per i redditi 2011 è possibile, entro il prossimo **31 dicembre 2012**, inviarle effettuando il ravvedimento operoso. Infatti se il contribuente presenta Unico entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è **tardiva** ma considerata ancora valida, con una sanzione (da 258 a 1.032 euro, che può aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) che può essere ridotta a 25 euro (pari ad 1/10 di 258 euro) mediante ravvedimento operoso.

La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera **omessa**, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte.

4. Studi di Settore approvati

Un comunicato dell'Agenzia delle Entrate ha reso noto che la Commissione degli esperti ha **approvato 68 studi** di settore relativi ai comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.

Una volta approvati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno applicabili a partire dal 2012.

Ecco brevemente le **novità**: lo studio VM43U, ad esempio, dal 2012 si applica anche ai venditori all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli (inclusi i trattori), mentre lo studio VG82U si applica anche a chi conduce campagne di marketing, alle concessionarie e agli intermediari di servizi pubblicitari. Pertanto saranno soppressi gli studi UM43U, UG77U, UG42U e UG82U.

Introdotta anche la "**Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari**", al fine di differenziare il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione ed area.

Infine, è stato proposto di applicare a regime il D.M. 11 febbraio 2008, che prevedeva l'**inutilizzabilità "diretta"**, in sede di accertamento, degli studi di settore per il periodo d'imposta 2011.

5. Responsabilità amministrativa degli enti giuridici ex D.Lgs. 231/2001 : ampliato il perimetro dei reati

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha recentemente **ampliato il perimetro dei "reati presupposto"** ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 265 del 13 novembre 2012) sono in vigore le modifiche al D.Lgs. n. 231/2001 e in particolare l'ampliamento del perimetro dei "reati presupposto" anche a:

- reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- reato di corruzione tra i privati (D.Lgs 231/2001, art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile.

* * * * *

Convenzione Teatro Golden



DAL 4 AL 9 DICEMBRE

**Roberto Ciufoli, Antonio Petrocelli,
Giancarlo Ratti, Laura Ruocco
in**

LA CASA DI FAMIGLIA

soggetto di **Andrea Maia**

scritto da **Augusto e Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli**

con la partecipazione straordinaria di **Sergio Fiorentini**

e con

Giovanni Deanna e Noemi Sferlazza

regia di **Augusto Fornari**

una produzione  **ANDREA MAIA** e Vincenzo Sinopoli



Scritta da Augusto e Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli per la regia di Augusto Fornari questa commedia brillante che racconta le vicende di quattro fratelli vedrà sul palco: Roberto Ciufoli, Antonio Petrocelli, Giancarlo Ratti, Laura Ruocco e il grande Sergio Fiorentini. Giacinto, Oreste, Alex e Fanny, sono quattro fratelli molto diversi tra loro. Una cosa hanno in comune: "La Casa di Famiglia". Il papà è in coma da due anni e la casa è da tempo inutilizzata. Un giorno Alex convoca gli altri fratelli proprio nella casa del padre e fa una proposta che lascerà tutti senza parole: un notaio gli ha fatto un'offerta milionaria per acquistare la "Casa di Famiglia". Alex, favorevole alla vendita, propone ai fratelli di decidere con una votazione. In quest'atmosfera di incredulità riaffiorano ricordi, rancori, incomprensioni, cose mai dette, che raccontano le tante sfaccettature dei rapporti familiari con inevitabili riflessi sentimentali e con tante sorprese e colpi di scena divertenti ed emozionanti. Cosa succederà tra quattro fratelli quando uno di loro propone di vendere la "casa di famiglia?" Dagli autori di "Finché giudice non ci separi" e di "Terapia Terapia" una nuova commedia brillante sui sentimenti e sulla famiglia.

ORARI SPETTACOLI

Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato ore 21.00

Sabato e Domenica ore 17.00

Prenotazioni 06.70493826 - info@teatrogolden.it